

Provincia di Biella

**Ordinanza n° 183/620-3-TOLLEGNO2 – Concessione preferenziale assentita con D.D. della provincia di Biella 28 maggio 2017, n° 817, alla società Filatura Cervinia Spa, con sede in Tollegno (BI), per derivazione d'acqua pubblica sotterranea, in parte dalla falda freatica ed in parte da falde profonde, mediante estrazione da due pozzi esistenti ubicati in Comune di Tollegno (BI), ad uso produzione di beni e servizi, con restituzione dei reflui di scarico nel torrente Cervo. Istanza in data 1 luglio 2017 della società "Filatura Cervinia Spa", con sede in Tollegno (BI), per variante sostanziale. Fascicolo provinciale TOLLEGNO2 / Codice di utenza regionale BI 10349.**

#### IL DIRIGENTE D'AREA E DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con D.D. della Provincia di Biella 28 maggio 2014, n° 817, è stata assentita ai sensi dell'articolo 2 del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e ss.mm.ii. e dell'articolo 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società Filatura Cervinia Spa, con sede in Tollegno (BI), la concessione in parte preferenziale per poter continuare a derivare:

- \* dal 10 agosto 1999, una portata massima istantanea di litri al secondo massimi 10 ed un volume massimo annuo derivabile di metri cubi 190.000, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 6,03 d'acqua sotterranea da falde profonde, mediante estrazione da un pozzo esistente ubicato in Comune di Tollegno, (foglio n° 8, particella n° 274 – codice univoco BI-P-00409);
- \* dalla data dello stesso provvedimento di concessione e contestuale variante, parte della suddetta portata, individuata in litri al secondo 2 ed in un volume massimo annuo di metri cubi 63.072, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 2 d'acqua pubblica sotterranea dalla falda freatica, mediante estrazione da altro pozzo esistente ubicato in Comune di Tollegno (foglio n° 7, particella n° 633 – codice univoco BI-P-02093),

sempre per uso produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile, ecc.), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Cervo in Comune di Tollegno;

DATO ATTO CHE la suddetta concessione preferenziale è stata accordata a decorrere dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 18 febbraio 1999, n° 238 e per un ulteriore periodo, secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., di anni quindici (15), successivi e continui, dalla data dello stesso provvedimento;

E CHE la variante alla concessione preferenziale è stata accordata contestualmente al rilascio della medesima concessione, con decorrenza dalla data dello stesso provvedimento e fino al 27 maggio 2029, data di scadenza della concessione preferenziale;

RICORDATO CHE la concessione preferenziale, per effetto della deroga ai disposti in materia di utilizzo d'acqua pubblica riservata al consumo umano e limitatamente al solo prelievo d'acqua sotterranea praticabile da falde profonde a mezzo di pozzo esistente, perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate da dette falde profonde, si rendessero disponibili, quantitativamente e/o qualitativamente, acque superficiali o di falda freatica;

VISTA ORA l'Istanza in data 1 luglio 2017, depositata e registrata in data 4 luglio 2017, al numero 15.205 di protocollo provinciale, con la quale il Dr. Umberto GERMANETTI, in qualità di Amministratore Delegato della società Filatura Cervinia Spa, con sede in Tollegno (BI), ha chiesto

specifica variante alla concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, accordata con D.D. della Provincia di Biella 28 maggio 2014, n° 817, allo scopo di includere nella concessione la sostituzione temporanea di parte o tutto il prelievo, mediante attingimento di soccorso con elettropompa dal torrente Cervo, in Comune di Tollegno, in caso di insufficiente o completa disponibilità idrica dalle falde sotterranee captate tramite i pozzi;

VISTO il R.D, 11 dicembre 1933, n° 1.775;

VISTO la L.R. 30 aprile 1996, n° 22, la L.R. 29 novembre 1996, n° 88, la L.R. 9 agosto 1999, n° 22, la L.R. 26 aprile 2000, n° 44, la L.R. 29 dicembre 2000, n° 61, la L.R. 5 agosto 2002, n° 20, la L.R. 4 marzo 2003, n° 2, la L.R. 7 aprile 2003, n° 6, la L.R. 1 agosto 2005, n° 13 e la L.R. 29 gennaio 2009, n° 3;

VISTO i Decreti Legislativi 31 marzo 1998, n° 112 e 3 aprile 2006, n° 152 e loro ss.mm.ii.;

VISTO la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n° 117-10731, avente per oggetto "Approvazione del Piano di tutela delle acque", pubblicata nel B.U. della regione Piemonte n° 18 del 3 maggio 2007 e successiva 24 marzo 2009, n° 247-13730, di modifica;

VISTO il Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po, dapprima adottato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po 24 febbraio 2010, n° 1/2010 e poi approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, n°68 e ss.mm.ii.;

VISTO le DD.G.R. 20 settembre 2004, n° 23-13437; 14 aprile 2008, n° 23-8585; 29 marzo 2010, n° 72-13725; 28 febbraio 2011, n° 80-1651; 19 Settembre 2011, n° 16-2610;

VISTO i regolamenti regionali approvati con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R e successivo 23 febbraio 2004, n° 1/R; D.P.G.R. 25 novembre 2002, n° 14/R; D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R; D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R; D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R; D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R; D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R e successiva 21 luglio 2008, n° 23-9242; 26 maggio 2008, n° 38-8849; D.P.G.R. 6 luglio 2009, n° 8/R; D.P.G.R. 14 dicembre 2009, n° 21/R; D.P.G.R. 4 agosto 2010, n° 12/R; D.P.G.R. 30 novembre 2010, n° 19/R; D.P.G.R. 27 dicembre 2010, n° 22/R; D.P.G.R. 19 dicembre 2011, n° 16/R; D.P.G.R. 11 dicembre 2012, n° 12/R; D.P.G.R. 12 luglio 2013, n° 5/R; D.P.G.R. 10 dicembre 2013, n° 13/R, D.P.G.R. 14 marzo 2014, n° 1/R e D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R;

VISTO la Legge Regionale 29 ottobre 2015, n° 23, recante: "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n° 56";

\* ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

## ORDINA

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci Legali ed Avvisi";
2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 21 dicembre 2017, all'Albo Pretorio del Comune di Tollegno, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi", del sito Internet regionale ([http://www.regione.piemonte.it/atti\\_al\\_enti/avvisi/acque\\_art11/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm)).
3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 9 febbraio 2018, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Tollegno. Detta visita, a termini del 1 comma dell'articolo 14 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 2, presso l'Area Tutela e Valorizzazione

Ambientale dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata dal progetto di derivazione dell'acqua, viene trasmessa per l'espressione di parere previsto dall'articolo 11, comma 3 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., all'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, all'Arpa Dipartimento Territoriale Piemonte Nord-Est – Attività di produzione di Biella, al Comando Militare territorialmente interessato, all'Autorità d'Ambito N° 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” di Vercelli, alla A.S.L. competente, al Comune di Tollegno, al Gestore del servizio idrico integrato di Tollegno, oltre che alla Società richiedente.

La presente ordinanza assume valore di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii., già anticipata alla Società richiedente con nota in data 12 luglio 2017, n° 15.837 di protocollo provinciale. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Dr. Davide ZANINO;
- l'Ufficio interessato è il servizio V.I.A., energia, qualità dell'aria, acque reflue e risorse idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n° 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Graziano STEVANIN;
- il Funzionario referente per il procedimento è il Geom. Lucio MENGHINI;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con la derivazione oggetto di nuova concessione prevista dalla domanda in data 1 luglio 2017, saranno accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

A tale scopo si avverte che, per consentire l'esercizio dei diritti derivanti dall'articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità ai disposti del suddetto D.P.G.R., la cui accettazione resterà comunque subordinata all'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 11 e seguenti del citato regolamento regionale.

Nel corso della visita locale il rappresentante dell'amministrazione comunale é tenuto ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della nuova derivazione, ove necessari.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 7 dicembre 2017.

Il Dirigente d'Area e del Servizio  
(Davide ZANINO)